



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° [redacted] 07

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

10/06/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- |                          |        |         |            |
|--------------------------|--------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FORLEO | LUIGI   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FORLEO | ALEARDO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BRUNI  | NICOLA  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |        |         |            |

163

PRONUNCIATA IL:

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*[Handwritten signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

- sull' appello n° [redacted] /07 depositato il 23/03/2007
- avverso la sentenza n° 330/05/2005 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[redacted] 74024 MANDURIA TA

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO N.150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] IRPEF 1994

FATTO

Con atto datato 1° ottobre 2001, depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il 15 novembre successivo, giusta ricevuta n. S - 8206/01, il sig. A [redacted], nato a Salerno il [redacted], rappresentato e difeso dal dott. Vito Montanaro presso [redacted]

*[Handwritten signature]*



il cui studio eleggeva domicilio, ricorreva avverso la cartella esattoriale n. [REDACTED] notificata il 22 giugno 2001, con la quale la SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria per la riscossione dei tributi in provincia di Taranto, chiedeva il pagamento della somma di £. 55.367.000.000, iscritta a ruolo dal Centro di Servizi per le Imposte Dirette di Bari per ritenute alla fonte su retribuzioni da lavoro dipendente e per redditi da lavoro autonomo, interessi e sanzioni, relative al controllo formale della denuncia dei redditi mod. 770 1995 effettuato, ai sensi dell'art. 36/bis del D.P.R. 600/73, per l'anno d'imposta 1994.

Nel ricorso il contribuente eccepiva:

- la carenza di motivazione, in quanto dalla cartella di pagamento non si rilevavano i fatti costitutivi e la motivazione della infrazione che si riteneva commessa;
- la violazione dello statuto dei diritti del contribuente, in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto indicare tutti gli elementi accertativi a seguito dei quali aveva emesso l'atto impugnato;
- la violazione dell'art. 36/bis DPR 600/73, per intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo;
- la natura innovativa della L. 449/97, applicabile solo per il futuro, cioè per gli anni a partire dal 1998;
- la non applicabilità all'art. 36/bis della proroga dei termini poiché l'art. 9 - comma 1 - della Legge 448/98, prevedeva la proroga dei termini per il controllo formale solo per l'art. 36/ter del DPR 600/73;
- l'omessa redazione del processo verbale e la convocazione per il prescritto contraddittorio, non risultano essere state contestate le presunte violazioni, non risulta notificato alcun atto amministrativo precedente l'iscrizione a ruolo;
- la violazione dell'art. 25 DPR 602/73, per essere stata la cartella notificata il 22/06/2001 pur riferendosi ad un ruolo del 2000.

Chiedeva, pertanto, previa discussione della vertenza in pubblica udienza, l'annullamento o la riduzione dell'iscrizione a ruolo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con foglio n. 22734/2005 del 16 maggio 2005, depositato in segreteria il giorno 17 successivo, giusta ricevuta n. S - 6192/05, l'Ufficio di Taranto 2 dell'Agenzia delle Entrate eccepiva che l'improponibilità della eccezione relativa alla mancanza di motivazione poiché dalla lettura della cartella impugnata si rilevava chiaramente trattarsi di *somme dovute dopo il controllo della dichiarazione dei redditi MOD. 770/94 presentata nel 1995, per omesso o carente versamento oltre sanzioni ed interessi.*

Eccepiva, inoltre, l'inconferenza del riferimento all'art. 3 della Legge 241/90 sull'obbligo di allegare gli atti e gli elementi richiamati.



In ordine alla intempestività della iscrizione a ruolo ex art. 36/bis del DPR 600/73 evidenziava il pieno rispetto dei termini da parte del Centro di Servizio e, comunque, precisava che l'art. 28 della Legge 449/97 aveva definitivamente stabilito il carattere ordinatorio del termine indicato nell'articolo suddetto.

Per quanto attiene l'eccezione per omessa redazione del p.v.c. chiariva che l'iscrizione a ruolo ex art. 36/bis DPR 600/73 non prevedeva la formazione e la notifica di processo verbale, né di altro atto amministrativo precedente all'iscrizione a ruolo.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 faceva rilevare che le contestazioni mosse dal ricorrente non inficiavano l'operato dell'Ufficio che aveva provveduto, nei termini, alla consegna del ruolo al Concessionario anzi evidenziava l'inammissibilità di tale eccezione che avrebbe dovuto essere rivolta al concessionario della riscossione che non risultava essere stato chiamato in causa.

Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso di parte con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle somme portate nell'atto impugnato, gravate dagli interessi di Legge, nonché alle spese di lite.

Con sentenza n. 330/05/05 dell'8 giugno 2005, depositata in segreteria il 1° febbraio successivo, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto - sezione V - rigettava il ricorso proposto dal sig. [REDACTED] perché, nel caso di specie, tutti i termini contestati erano stati rigorosamente rispettati e compensava integralmente spese, competenze ed onorari di giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto datato 5 marzo 2007, depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia - sezione staccata di Taranto - il giorno 23 successivo, giusta ricevuta n. S - 3180/07, il dott. Montanaro, difensore del Ciliberti, proponeva formale appello avverso la sentenza innanzi indicata.

Con tale atto il dott. Montanaro, richiamata ogni eccezione evidenziata nel ricorso introduttivo, ha fatto rilevare l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata per violazione dell'art. 17 - comma 1, lettera a) - del DPR 602/73 in quanto il relativo ruolo era stato reso esecutivo oltre i termini previsti da tale norma.

Ha fatto ulteriormente rilevare che l'art. 36/bis del DPR 600/73 fissa un termine ben preciso *il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia dei redditi* per cui, trattandosi di mod. 770/95 relativo all'anno d'imposta 1994 era evidente la nullità della cartella esattoriale, notificata il 22 giugno 2001.



Ha chiesto, pertanto, previa discussione della vertenza in pubblica udienza, in riforma totale della sentenza appellata, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, in via meramente subordinata, la riduzione del valore accertato e delle connesse sanzioni, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Con foglio n. 22031 dell'8 maggio 2007, depositato in segreteria il giorno 14 successivo, giusta ricevuta n. S - 5164/07, l'Ufficio di Taranto 2 dell'Agenzia delle Entrate, si costituiva nel giudizio di appello facendo rilevare che le eccezioni di parte non erano suffragate da argomentazioni oggettive e giuridiche idonee a contestare l'atto impositivo.

Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello di parte, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, la più ampia salvezza dell'operato dell'Ufficio e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nell'udienza odierna è presente, per il ricorrente, il dott. Vito Montanaro e, per l'Ufficio, la dott.ssa Paola Roma.

Si dà atto che le parti sono state regolarmente avvistate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che l'appello proposto dal [redacted] deve trovare favorevole accoglimento.

A prescindere da ogni altra doglianza, è preliminare ed assorbente l'art. 36/bis del DPR 600/73 che fissa un termine ben preciso *il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia dei redditi* per cui, trattandosi di mod. 770/95 relativo all'anno d'imposta 1994 è evidente la nullità della cartella esattoriale, notificata il 22 giugno 2001.

Quanto alle spese processuali, il Collegio ritiene che ricorrono giusti motivi per disporre, ex art. 92 del codice di procedura civile, la compensazione per intero tra le parti delle spese di giudizio.

#### LA COMMISSIONE

Esaminati    gli atti;  
Udito        il Relatore;  
Sentito      per l'appellante il dott. Vito Montanaro;



Sentita per l'Ufficio la dott.ssa Tiziana Marcella Grieco;  
Dato atto che le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi;

P. Q. M.

1. accoglie l'appello prodotto dal sig. [REDACTED] avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto - sezione V - n. 330/05/05 dell'8 giugno 2005, depositata il 1° febbraio successivo che, per l'effetto, viene confermata, con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata;
2. spese compensate.

Così deciso in Taranto, in Camera di Consiglio, il giorno 10 giugno 2011.

IL RELATORE  
(Dott. Alcardo Forleo)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Luigi Forleo)